



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO

**PER GLI ADEMPIMENTI CORRELATI ALL'ESERCIZIO DI
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA**

E

DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE

Indice generale

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Riferimenti legislativi e normativi.....	3
Art. 4 - Ambito di Applicazione.....	4
Art. 5 - Soggetti responsabili.....	4
Art. 6 - Conduttore degli impianti termici.....	5
Art. 7 - Documentazione a corredo degli impianti termici.....	5
Art. 8 - Temperatura ambiente e limiti di esercizio.....	6
Art. 9 - Controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza degli impianti termici.	6
Art. 10 - Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni.....	8
Art. 11 - Oggetto dell'ispezione a cura del Soggetto Esecutore.....	9
Art. 12 - Accertamenti e Ispezioni.....	9
Art. 13 - Frequenza delle ispezioni.....	10
Art. 14 - Esecuzione delle ispezioni.....	10
Art. 15 - Situazioni particolari.....	12
Art. 16 - Impianti termici o generatori disattivati.....	13
Art. 17 - Impianti termici civili medi maggiori 1 MW inferiori a 3 MW.....	13
Art. 18 - Segno identificativo e modalità di pagamento tariffe.....	14
Art. 19 - Catasto Unico Regionale Impianti Termici Sardegna (CURITSar).....	14
Art. 20 - Targatura degli impianti termici.....	15
Art. 21 - Società di distribuzione e vendita di combustibili.....	16
Art. 22 - Termoregolazione e contabilizzazione del calore. Disposizioni ai sensi del dLgs 102/2014.....	16
Art. 23 - Disposizioni particolari per gli impianti solari termici.....	16
Art. 24 - Informazione.....	16
Art. 25 - Sanzioni.....	16
Art. 26 - Allegati.....	18

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi del dLgs 192/2005 e del dPR 74/2013, disciplina le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici civili di climatizzazione estiva/invernale degli edifici pubblici e privati, in merito allo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio di competenza della Città Metropolitana di Cagliari per i comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti (autorità competente ai sensi della L.r. 9/2006).
2. L'autorità competente può effettuare le ispezioni, direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'all.C del dPR 74/2013. Nel seguito del presente regolamento si indicherà con "Soggetto Esecutore" l'autorità competente o, se del caso, l'organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell'*allegato 2*.

Art. 3 - Riferimenti legislativi e normativi

I riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'*allegato 1*. Nell'*allegato 3* si riporta integralmente il dPR 74/2013, espressamente richiamato dal presente regolamento.

Art. 4 – Ambito di Applicazione

1. Sono inclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - impianti termici civili installati in edifici pubblici e privati;
 - impianti termici la cui produzione di calore e' esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte le unita' dell'edificio o di più' edifici ed e' individuale negli altri casi;
 - i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq, limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
 - stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - le cucine economiche;
 - le termocucine;
 - i caminetti aperti;
 - stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante se non installati in modo fisso;
 - sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate (singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali, commerciale, associativa che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale (un apparecchio non è un impianto termico quando produce unicamente acqua calda sanitaria per una famiglia, oppure quando è a servizio di attività professionali, commerciali o associative le cui necessità di acqua calda sono comparabili con quelle di una abitazione monofamiliare).
 - gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare;

- gli impianti costituiti da apparecchi mobili e portatili;
 - impianti termici civili medi utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
 - gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
 - gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
3. Per gli impianti termici civili con potenza nominale superiore alla soglia di 35 kW si deve fare riferimento anche a quanto previsto dalla parte V titolo II del dLgs 152/2006.

Art. 5 - Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto. Il responsabile dell'impianto coincide con il proprietario oppure il locatario dell'immobile inteso come occupante in qualsiasi termine, invece per impianti centralizzati condominiali è l'amministratore del condominio. Il responsabile dell'impianto può attribuire la funzione ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art.6 del dPR 74/2013. Se non è presente la figura dell'amministratore e non c'è la nomina del terzo responsabile, la responsabilità dell'impianto è ripartita in ugual modo tra tutti i condomini proprietari o al proprietario che affittando l'edificio, ha però mantenuto per sé la gestione dell'impianto centralizzato. Nel caso che l'unità immobiliare sia occupata da società e/o affini la responsabilità dell'impianto, se non espressamente delegata ad un terzo, è del relativo rappresentante legale.
2. Il responsabile dell'impianto, inteso come proprietario/locatario/locatario/amministratore deve delegare, per le comunicazioni/formalizzazioni/registrazioni previste dalle direttive regionali (dGR 58/10 del 2018 – parte IV-V) d'istituzione del sistema informativo del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici della Sardegna (CURITSar) di cui all'*articolo 19* del presente regolamento, dei soggetti (installatori/manutentori) accreditati sul portale regionale.
3. **Nelle more di attivazione dell'operatività effettiva del CURITSar, tutti gli adempimenti a capo del responsabile/installatore/manutentore dell'impianto di climatizzazione dovranno essere formalizzati con la trasmissione degli atti al Soggetto Esecutore.**
4. Il cambio di responsabilità deve essere comunicato dal responsabile dell'impianto al Soggetto Esecutore:
 - a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo amministratore di condominio utilizzando, rispettivamente gli *allegati 12 e 13*;
 - b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o locatario, utilizzando l'*allegato 11*;
 - c) entro 2 giorni lavorativi nel caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui all'art.6 c.5, lettere b) e c) del dPR 74/2013, utilizzando l'*allegato 12*.

Le comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere registrate utilizzando il format, disponibile sul CURITSar.

Art. 6 - Conduttore degli impianti termici

1. Ai sensi dell'art.287 del dLgs 152/2006 per tutti gli impianti termici per riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW o a 200.000 kcal/h (anche per quelli alimentati a gas naturale e non soltanto per quelli alimentati a combustibili liquidi e solidi) è obbligatorio individuare la figura specifica del conduttore. Il personale addetto alla conduzione deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale.

2. In caso di impianti la cui la responsabilità è delegata ad un terzo, quest'ultimo deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite soggetto delegato, a rispettare gli obblighi della conduzione dell'impianto, compresa l'individuazione della figura del conduttore.

Art. 7 - Documentazione a corredo degli impianti termici

1. Tutti gli impianti termici devono essere corredati della seguente documentazione cartacea custodita dal responsabile dell'impianto:
 - a) libretto d'impianto per la climatizzazione;
 - b) libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dal produttore/installatore o manutentore dell'impianto;
 - c) libretti di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
 - d) autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare d'impianto INAIL (ex ISPEL) per gli impianti con potenza superiore ai 35 kW, Certificato di Prevenzione Incendi o SCIA per gli impianti con potenza superiore ai 116 kW;
 - e) dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/2008 o la dichiarazione di rispondenza per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto e nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile;
 - f) Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) previsti dal dPR 74/2013 secondo la tipologia di apparecchio;
 - g) targa dell'impianto a seguito della procedura di targatura di cui all'*articolo 20*.
2. I modelli dei libretti d'impianto sono quelli di cui all'art.1 al dM 10/2/2014 da compilare secondo le relative istruzioni associate. Il libretto d'impianto deve essere registrato, secondo il format disponibile, nel CURITSar.
3. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore ai 35 kW il libretto d'impianto deve essere corredato da un atto, corrispondente all'*allegato 20*, in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art.285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art.286 (integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite) del dLgs 152/2006. Entro 30 giorni dalla redazione si deve registrare nel CURITSar tale dichiarazione.
4. Il responsabile dell'impianto cura la custodia e, per le parti di competenza, l'aggiornamento, del libretto d'impianto, inclusa la compilazione periodica della scheda 14 inerente l'annotazione dei consumi nei vari esercizi. L'aggiornamento di qualunque parte del libretto d'impianto deve essere registrata nel CURITSar. Il libretto d'impianto deve essere regolarmente aggiornato anche nel CURITSar dall'installatore, dal manutentore e dall'ispettore ciascuno per le parti di competenza.
5. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile i libretti d'impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

Art. 8 - Temperatura ambiente e limiti di esercizio

La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt.3 e 4 del dPR 74/2013.

Art. 9 – Controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza degli impianti termici

1. Il responsabile dell'impianto, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, provvede a far eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione conformemente a quanto previsto dagli artt.7 e 8 del dPR 74/2013 con le scadenze previste dal suddetto art.7.

2. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da soggetti giuridici abilitati ai sensi del dM 37/2008, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'installatore dell'impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il manutentore deve essere certificato come previsto dal dPR 43/2012.
3. Qualora l'installatore non abbia fornito proprie istruzioni specifiche ovvero queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello fornite dal produttore.
4. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del produttore, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
5. Nel caso di impianti termici alimentati a biomassa legnosa è inoltre richiesta la pulizia dei sistemi di evacuazione dei fumi con periodicità almeno biennale.
6. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del dM 37/2008, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire, con dichiarazione esplicita in forma scritta al responsabile dell'impianto e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del produttore degli apparecchi:
 - a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
7. La dichiarazione in forma scritta di cui al *comma 6*, viene prodotta in relazione alla tipologia d'impianto utilizzando i modelli di cui all'*allegato 17* per la registrazione sul CURITSar e consegnata in cartaceo al responsabile d'impianto che l'allega al libretto d'impianto.
8. Al termine delle attività, l'installatore/manutentore ha l'obbligo di:
 - a) redigere la dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM), conforme all'*allegato 18* per la registrazione sul CURITSar e consegnarla in formato cartaceo al responsabile d'impianto;
 - b) compilare il libretto d'impianto nelle parti pertinenti, sezione 11, sia nel CURITSar che nel formato cartaceo a disposizione del responsabile dell'impianto.
9. L'intervento di controllo e eventuale manutenzione non coincide necessariamente con il controllo di efficienza energetica (prova fumi o verifica rendimento energetico).
10. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
 - a) il sottosistema di generazione come definito nell'all.A del dLgs 192/2005;
 - b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
11. Le operazioni di cui al *comma 10* sono effettuate conforme ai rispettivi RCEE e con le periodicità individuate nell'*allegato 5*.
12. I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
 - a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
 - b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
 - c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

13. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al *comma 11*.
14. Al termine delle operazioni, il manutentore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere lo specifico RCEE come indicato nell'*allegato 5*. I modelli RCEE sono quelli di cui agli all. II, III, IV e V del dM 10/2/2014. Il responsabile dell'impianto sottoscrive l'originale e la copia per presa visione, allegandola al libretto d'impianto. I RCEE devono essere registrati sul CURITSar.
15. Il manutentore o terzo responsabile applica il segno identificativo di cui all'*articolo 18* sia sulla copia del RCEE che trasmette al Soggetto Esecutore e registra nel CURITSar, che sulla copia del rapporto di controllo rilasciata al responsabile dell'impianto.
16. Gli apparecchi al servizio di un'unica unità immobiliare privi di un sistema di distribuzione dell'energia termica (a puro titolo di esempio: moduli radianti a gas, generatori d'aria calda, termoconvettori, split) rappresentano un unico impianto ma sono soggetti a manutenzione differenziata, in base alla potenza al focolare o utile nominale di ciascun apparecchio, come indicato nella tabella di *allegato 5*, salvo diverse indicazioni del produttore. Gli apparecchi collegati a un medesimo sistema di distribuzione dell'energia termica e posti al servizio di un'unica unità immobiliare rappresentano un unico impianto e sono soggetti a manutenzione differenziata in base alla potenza al focolare o utile nominale di ciascun apparecchio.
17. La misurazione in opera del rendimento di combustione per gli impianti costituiti da generatori in batteria o da generatori modulari a moduli indipendenti, fatte salve indicazioni diverse date dal produttore, deve essere eseguita per singolo generatore o modulo. Nel caso di moduli termici, costituiti da più elementi termici inscindibili, la misurazione deve essere eseguita considerando i moduli come unico generatore. Per la misurazione occorre fare riferimento alle norme UNI vigenti, nello specifico alla norma UNI 10389. Per i generatori alimentati da combustibili solidi sarà effettuata la misurazione in opera del rendimento di combustione una volta disponibile specifica norma tecnica adottata da un ente normatore nazionale.
18. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'all.B del dPR 74/2013.
19. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'all.B del dPR 74/2013, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile dell'impianto si avvalga della facoltà di richiedere a sue spese, di cui all'*allegato 10*, un'ulteriore verifica da parte del Soggetto Esecutore, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.
20. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'all.B del dPR 74/2013 sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'art.4, c.6, lettera e) del dPR 74/2013.
21. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo/primo avviamento riportati sul libretto d'impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5%. Qualora i valori misurati in fase di collaudo/primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa del produttore.
22. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze indicate dal produttore devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal produttore.
23. Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere effettuate con strumentazione idonea per la misurazione in opera del rendimento, da sottoporre a regolare manutenzione secondo quanto prescritto dalle istruzioni del produttore dello strumento. Lo strumento deve essere verificato e tarato

almeno una volta ogni 12 mesi, secondo le indicazioni fornite dalla UNI 10389. In base alle indicazioni della norma UNI 10845, anche la revisione e la taratura del deprimometro devono avvenire in conformità alle indicazioni fornite dal produttore dell'apparecchio.

24. Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia (a titolo di esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa), possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di RCEE relativo al generatore per cui è stato incaricato, ad aggiornare le parti del libretto d'impianto di competenza ed ad effettuare le registrazioni necessarie nel CURITSar. Per gli impianti esistenti, il primo manutentore che interviene sull'impianto è tenuto, ove non si sia già provveduto, alla targatura dell'impianto, di cui all'*articolo 20*, e alla compilazione e registrazione del libretto d'impianto indicando tutti i generatori che lo costituiscono e gli elementi comuni.

Art. 10 - Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni

Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, pubblici e privati, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido non rinnovabile, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW ;
- b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento/raffrescamento) non minore di 12 kW;
- c) impianti per la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non inferiore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate

Art. 11 - Oggetto dell'ispezione a cura del Soggetto Esecutore

1. Ai sensi dell'art.10 c.3 lett.b) del dPR 74/2013 il Servizio Energia ed Economia Verde dell'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna denominato Soggetto Centrale deve istituire il sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici ed emanare le relative disposizioni di funzionamento. **Nelle more di questa istituzione, il Soggetto Esecutore, con successivi atti predisporrà il sistema con il quale svolgere le funzioni di accertamento e ispezione.**
2. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
3. L'ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente RCEE di cui all'art.7 c.6 del dPR 74/2013.

Art. 12 - Accertamenti e Ispezioni

1. Ai sensi dell'art.9 c.2 del dLgs 192/2005, il Soggetto Esecutore effettua gli accertamenti e le ispezioni, necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, conformemente all'art.9 del dPR 74/2013.
2. Per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva

compresa tra 12 kW e 100 kW, l'accertamento del RCEE trasmesso al Soggetto Esecutore è sostitutivo dell'ispezione.

3. In fase di accertamento documentale dei RCEE degli impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevino:
 - a) carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il Soggetto Esecutore segnala tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio che, con ulteriori accertamenti anche in campo, valuterà se nel caso, un'ordinanza per la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte dell'installatore/manutentore degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del dM 37/2008 con la contestuale trasmissione al Soggetto Esecutore e la registrazione nel CURITSar;
 - b) altre anomalie e/o difformità, il Soggetto Esecutore programma un'immediata ispezione con addebito degli oneri di cui all'*allegato 10*;
 - c) difformità tra i dati in possesso del Soggetto Esecutore e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dal Soggetto Esecutore. Il non rispetto del suddetto termine comporterà la programmazione di una ispezione con addebito degli oneri di cui all'*allegato 10*.

Art. 13 - Frequenza delle ispezioni

1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni, sono programmate in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:
 - a) impianti per cui non sia pervenuto il RCEE o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
 - b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
 - c) rapporti tecnici privi del segno identificativo di cui all'*articolo 18*;
 - d) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100% degli impianti, ogni due anni;
 - e) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100% per cento degli impianti, ogni quattro anni;
 - f) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100%, ogni quattro anni;
 - g) gli impianti, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'all.B del DPR 74/2013.
2. Sugli impianti con generatori a fiamma le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica di cui *allegato 7*.

Art. 14 - Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'impianto termico è notificata dal Soggetto Esecutore al responsabile dell'impianto con almeno 15 giorni d'anticipo con:
 - a) apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la PEC) su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita ed eventuali oneri da sostenere come determinati nell'*allegato 10*;
 - b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
 - c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.
3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'onere riportato nella tabella di cui *allegato 10* a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto con le modalità sopra esposte.
4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al *comma 3*, il Soggetto Esecutore provvede a informare il Comune competente per territorio per gli eventuali provvedimenti sotto il profilo di tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16 c.6 del dLgs 164/2000.
5. Nel caso che l'onere, di cui all'*allegato 10*, non fosse stato pagato preliminarmente al momento dell'ispezione che, comunque sarà effettuata, il responsabile dell'impianto avrà 30 giorni di tempo per effettuare il pagamento, con le stesse modalità di cui all'*articolo 18*. Il giustificativo del pagamento deve essere trasmesso al Soggetto Esecutore e registrato nel CURITSar. Decorso il termine con esito infruttuoso il Soggetto Esecutore provvede ad iscrivere a ruolo il credito ed effettuare il recupero forzoso dello stesso.
6. Il responsabile dell'impianto:
 - a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione può demandare, con apposita delega, una persona di sua fiducia, purché abbia compiuto la maggiore età;
 - b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;
 - c) dovrà mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - 1) il libretto d'impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo RCEE;
 - 2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art.7 c. 1, 2, 3 e 4 del dPR 74/2013;
 - 3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del dM. 37/2008;
 - 4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi o SCIA, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
 - d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.
7. Il personale ispettivo del Soggetto Esecutore
 - a) deve:
 - 1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al *comma 1 del presente articolo*;
 - 2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
 - 3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
 - 4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova;
 - 5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
 - 6) compilare il rapporto di prova, consegnare una copia al responsabile dell'impianto (che deve allegarlo al libretto d'impianto) e registrarlo nel CURITSar.
 - b) non deve:
 - 1) eseguire interventi sull'impianto;
 - 2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
 - 3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;
 - c) accerta:
 - 1) le generalità del responsabile dell'impianto o della persona delegata;

- 2) la presenza o meno della documentazione di cui al *precedente comma 6 lettera c)*;
 - 3) che il libretto d'impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
 - 4) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti.
8. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso potrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.
 9. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.
 10. La mancanza del libretto d'impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'*articolo 25 comma 1 del presente regolamento*.
 11. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore, come nella situazione di cui all'*articolo 12 comma 3 lettera a) del presente regolamento*, prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto informando il Soggetto Esecutore. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del dM 37/2008, una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al Soggetto Esecutore e registrata nel CURITSar.
 12. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'all.B del dPR 74/2013 questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art.4 c.6, lettera e) del dPR 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare al Soggetto Esecutore la dichiarazione di cui all'*allegato 15* e registrarla contestualmente nel CURITSar. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, il Soggetto Esecutore programmerà una nuova ispezione con addebito degli oneri di cui all'*allegato 10*.
 13. Se durante l'intervento manutentivo di cui al *precedente comma 12* si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'all.B al dPR 74/2013, il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data dell'ispezione. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il responsabile dell'impianto comunicherà al Soggetto Esecutore circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine utilizzando il modello di cui all'*allegato 16* e la successiva registrazione dell'operazione nel CURITSar.
 14. Trascorsi i termini di cui a *precedenti commi 12 e 13* senza che il Soggetto Esecutore abbia ricevuto, la dichiarazione di cui all'*allegato 15* o la comunicazione di cui all'*allegato 16* e la scheda identificativa del libretto d'impianto attestante la sostituzione del generatore, si applicheranno le sanzioni amministrative previste all'*articolo 25, comma 1 del presente regolamento*.
 15. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto di climatizzazione rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta al Soggetto Esecutore, per altri 60 per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette al Soggetto Esecutore la dichiarazione di cui all'*allegato 15* e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del dM 37/2008.
 16. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai *precedenti commi* non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il Soggetto Esecutore programmerà una ispezione con addebito degli oneri di cui all'*allegato 10*.
 17. Nel caso che l'ispezione di cui al *comma 16* dia esito negativo, si applicherà le sanzioni amministrative previste all'*articolo 25 comma 1 del presente regolamento*. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16 c.6 del dLgs 164/2000.

Art. 15 - Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai registrati nel CURITSar, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative previste all'*articolo 25 del presente regolamento*, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo a registrare l'impianto nel CURITSar.
2. Se nel corso dell'ispezione si verificano, o sono riscontrate, condizioni tali che, a giudizio insindacabile dell'ispettore, ne impediscano la regolare prosecuzione, il controllo sarà sospeso e l'ispettore annoterà sul verbale le ragioni della sospensione. L'ispezione sarà quindi ripetuta per intero o per la parte di verifiche ancora non eseguite in data da concordare con il responsabile dell'impianto o suo delegato. La ripetizione dell'ispezione non comporterà l'applicazione di alcun onere di cui all'*allegato 10* a carico del responsabile dell'impianto, salvo che la causa della sospensione sia per intero attribuibile al responsabile o alla persona da lui delegata: in tal caso la ripetizione dell'ispezione comporterà l'applicazione dello stesso onere di cui all'*allegato 10*, aggiuntivo in quanto trattasi di un controllo ripetuto per assenza del responsabile regolarmente preavvisato.
3. Nel caso che, per qualsivoglia ragione, non sia possibile nel corso del controllo procedere ad effettuare l'analisi di combustione su uno o più dei generatori di calore a servizio dell'impianto termico, l'ispettore prescriverà di far effettuare al più presto un'analisi di combustione sul generatore di calore e di comunicare al Soggetto Esecutore i risultati comunque entro e non oltre i 30 giorni solari successivi alla data del controllo; quanto sopra dovrà essere riportato sul verbale della visita di controllo.
4. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato ai sensi dell'*articolo 16 del presente regolamento* senza che il responsabile dell'impianto abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui all'*articolo 16 comma 3 del presente regolamento* o l'abbia inviata fuori dai termini previsti dal medesimo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui all'*allegato 10* a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento".
5. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.
6. Se durante l'ispezione l'ispettore rileva la presenza di un impianto termico in un locale non consentito (es. box, cantina) non procederà all'ispezione ma intimerà l'immediata disattivazione dello stesso comunicandolo al Soggetto Esecutore che ne darà immediata comunicazione al Comune competente per territorio per i provvedimenti a tutela dell'incolumità pubblica.
7. Il responsabile dell'impianto deve consentire all'ispettore il libero accesso agli impianti. Qualora questo non avvenisse, ne sarà data comunicazione al Comune competente per territorio per i provvedimenti a tutela dell'incolumità pubblica. Al responsabile dell'impianto saranno addebitato l'onere di cui all'*allegato 10* a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento".

Art. 16 - Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia. Sono quindi, ad esempio, da considerare "disattivati":
 - un impianto termico da cui sia stato rimosso il generatore di calore;
 - un impianto termico il cui generatore di calore sia stato scollegato idraulicamente dall'impianto mediante distacco delle tubazioni;
 - un impianto termico funzionante a gas di rete, ove sia stata interrotta la fornitura del gas dalla società erogatrice;

- un impianto termico, nel quale uno o più dei componenti essenziali necessitano dell'elettricità per funzionare, ubicato in luogo in cui sia stata sospesa la fornitura dell'energia elettrica.
- 2. Non può considerarsi disattivato un impianto termico non funzionante unicamente in relazione a guasti o malfunzionamenti del generatore di calore e/o altro componente dell'impianto stesso.
- 3. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere al Soggetto Esecutore, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, il cui modello è riportato nell'*allegato 14*. La disattivazione deve essere registrata contestualmente nel CURITSar.
- 4. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica. Conseguentemente dovrà essere trasmesso al oggetto esecutore la DAM il cui modello è riportato nell'*allegato 18* e il RCEE. Tali operazioni devono essere contestualmente registrate nel CURITSar.

Art. 17 – Impianti termici civili medi maggiori 1 MW inferiori a 3 MW

1. I medi impianti termici civili (art.283 c.1 let d-bis dLgs 152/2006) messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al *successivo comma 3*. A tal fine il responsabile dell'impianto e trasmette all'autorità, titolare del registro, quantomeno 60 giorni prima dell'installazione o della modifica dell'impianto, un apposito atto di cui all'*allegato 21*, contenente i dati previsti all'all. I, parte IV-bis, alla parte quinta del dLgs 152/2006.
2. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo, previsto al *successivo comma 3*, entro il 1° gennaio 2029. A tal fine il responsabile dell'impianto trasmette all'autorità, titolare del registro, entro il 31 ottobre 2028, un apposito atto di cui all'*allegato 21* contenente i dati previsti all'all. I, parte IV-bis, alla parte quinta del dLgs 152/2006.
3. E' tenuto, presso ciascuna autorità competente, un registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili. Entro 30 giorni dalla ricezione degli atti previsti ai commi 1 e 3 l'autorità competente effettua o nega l'iscrizione nel registro autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al richiedente.

Art. 18 - Segno identificativo e modalità di pagamento tariffe

1. Il segno identificativo è un sistema adottato per validare i rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE) che debbono essere inviati al Soggetto Esecutore come previsto dall'art.8 c.5 del DPR 74/2013. Tale segno è costituito da un codice fornito dal CURITSar.
2. I soggetti accreditati nel CURITSar (installatori, manutentori, ecc.) acquisiscono i segni identificativi da applicare sui RCEE tramite il sistema informativo regionale secondo le istruzioni di dettaglio emanate dal Soggetto Centrale.
3. I valori dei segni identificativi, riportati nell'*allegato 9*, sono finalizzati a coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e mantenuti.
4. **Nelle more dell'emanazione delle istruzioni di cui al comma 2 da parte del Soggetto Centrale, la gestione del segno identificativo avviene con la vendita da parte del Soggetto Esecutore delle marche identificatorie con registrazione su appositi elenchi degli utenti accreditati all'acquisto (accredito da verificare con la registrazione nel CURITSar). Acquisto che può essere eseguito in con dimostrazione del pagamento del bollettino/bonifico sul CC dedicato. Con successive specifiche forme di pubblicità e comunicazione, il Soggetto Esecutore fornirà le modalità con le quali i soggetti accreditati dovranno formalizzare l'acquisto.**

Art. 19 - Catasto Unico Regionale Impianti Termici Sardegna (CURITSar)

1. Presso il Soggetto Centrale è istituito il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici della Sardegna (CURITSar), implementato digitalmente mediante apposito modulo del Sistema Informativo Regionale che consente la sua gestione e funzionamento.
2. **Nel momento della reale operatività del CURITSar i responsabili degli impianti e gli operatori pubblici e privati del settore devono attenersi alle disposizioni emanate dal Soggetto Centrale.**
3. Entro il 31 dicembre 2019 tutti gli impianti termici devono essere registrati nel CURITSar mediante la registrazione del libretto d'impianto, secondo le istruzioni di dettaglio emanate dal Soggetto Centrale ad opera dei soggetti accreditati nel portale.
4. Per le operazioni di registrazione il responsabile dell'impianto deve delegare un installatore/manutentore accreditato nel portale.
5. La mancata registrazione del libretto d'impianto, comprensivo dei relativi allegati, equivale all'esercizio dell'impianto medesimo in violazione di quanto previsto dal dLgs 192/2005 e dal DPR 74/2013 con applicazione delle sanzioni di cui all'*articolo 25 comma 1 del presente regolamento*.
6. Per gli impianti di nuova installazione, l'installatore ha la responsabilità della corretta trasmissione della documentazione relativa all'intero libretto d'impianto ed al RCEE al Soggetto Esecutore tramite il CURITSar. La data d'installazione deve essere quella riportata nella dichiarazione di conformità dell'impianto relativa al collaudo (rilascio conformità e prima accensione) della messa in servizio dell'impianto, ove questa manchi, occorre fare riferimento al documento fiscale dell'acquisto del generatore da parte dell'utente finale. Nei primi 6 mesi dall'installazione è l'installatore il responsabile delle comunicazioni al Soggetto Esecutore e delle registrazioni nel CURITSar. Per gli impianti che, entro 6 mesi dall'installazione, sono posti in esercizio senza dichiarazione di conformità ovvero sono collaudati senza trasmissione e registrazione della documentazione, le sanzioni di cui all'*articolo 25 comma 1 del presente regolamento* sono applicate all'installatore. Se il collaudo viene effettuato oltre i 6 mesi dalla data di installazione, senza che l'impianto sia stato posto in esercizio, l'Installatore è svincolato dagli obblighi di trasmissione della documentazione e non è soggetto a sanzioni.
7. Qualora il termine entro cui effettuare la prima accensione (6 mesi dall'installazione) venga superato, è necessario comunque registrare nel CURITSar il libretto d'impianto ed il RCEE con relativo pagamento dei contributi economici di cui all'*Allegato 9*. In questo caso è il manutentore che effettua il collaudo e deve anche predisporre la dichiarazione di rispondenza nel caso che non sia stata fatta in precedenza la dichiarazione di conformità; inoltre è il responsabile della sua trasmissione e registrazione.
8. Il CURITSar provvede ad assegnare un Codice Univoco (codice catasto) ad ogni impianto registrato che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (responsabile d'impianto, terzo responsabile, installatore, manutentore, ispettore). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.
9. Il CURITSar gestisce l'interazione con gli utenti che devono inviare la documentazione e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.
10. Il CURITSar consente la registrazione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare al Soggetto Esecutore da parte dei soggetti preposti (schede identificative, rapporti di controllo di efficienza energetica, comunicazioni nomina terzi responsabili e amministratori di condominio, cambio di responsabilità, rapporti di prova, etc.).
11. Il CURITSar consente anche la stampa di tutti i moduli riguardanti l'esercizio dell'impianto che, una volta firmati, potranno essere trasmessi anche in up-load, con lo stesso sistema, in sostituzione della trasmissione cartacea.

Art. 20 - Targatura degli impianti termici

1. Al fine della loro univoca identificazione, tutti gli impianti termici sono dotati della targa impianto. Identificato dal codice univoco di registrazione sul CURITSar da riportare su tutta la documentazione da registrare sul medesimo sistema informativo.
2. La targa impianto, conforme all'*allegato 19*, deve essere stampata su supporto adesivo con sistema che ne evita l'asportazione per un successivo riutilizzo.
3. La stampa e apposizione della targa sull'impianto avviene, a spese del responsabile dell'impianto, tramite gli operatori del settore, in fase di installazione dell'impianto o di manutenzione o tramite l'ispettore, in caso di ispezione.
4. I generatori, anche se più di uno e alimentati da vettori energetici differenti, che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione, operano come unico impianto termico e devono essere registrati attraverso un'unica targa impianto. Allo stesso modo sono considerati un unico impianto termico generatori destinati a servizio della medesima unità immobiliare per cui non è prevista alcuna rete di distribuzione, come ad esempio, apparecchi singoli ad energia radiante, aerotermi o condizionatori d'aria non canalizzati (sistemi mono o multisplit).
5. E' vietato applicare una nuova targa ad impianti precedentemente targati da altri operatori.
6. La targa identifica l'impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio. Nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, la targa Impianto non deve essere sostituita. Occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi o viceversa.
7. Per gli impianti installati in centrale termica, il responsabile deve applicare, in corrispondenza dell'ingresso della centrale, idonea cartellonistica non deteriorabile su cui siano riportate le seguenti informazioni:
 - il nominativo del responsabile dell'impianto e i recapiti e numeri utili;
 - il nominativo del conduttore, se previsto;
 - il periodo e l'orario di funzionamento dell'impianto;
 - la targa impianto.La cartellonistica può essere riportata in due o più supporti diversi, separando i dati riferiti all'impianto che sono immutabili nel tempo da quelli che possono subire variazioni nel corso del ciclo di vita dell'impianto, come ad esempio il responsabile ed i suoi riferimenti.
8. Nel caso di impianti composti da più generatori o privi di centrale termica e/o alimentati da fonti energetiche differenti che condividono lo stesso sistema di distribuzione, la targa impianto è unica e deve essere apposta sul generatore principale ovvero quello con la potenza maggiore.

Art. 21 - Società di distribuzione e vendita di combustibili

1. In ottemperanza all'art.9 c.3, lett b) del dLgs 192/2005, le società di distribuzione e vendita dei diversi tipi di combustibile, a uso impianti termici, comunicano al Soggetto Esecutore l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite e le relative quantità annue al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, attraverso apposito modulo del CURITSar secondo le istruzioni che saranno emanate con apposito dispositivo dal Soggetto Centrale. **Nelle more dell'entrata in esercizio del CURITSar la comunicazione deve essere fatta al Soggetto Esecutore e al Soggetto Centrale.**
2. Le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura forniscono alla Regione e al Soggetto Esecutore l'elenco delle società di distribuzione di combustibile operanti nel territorio regionale e nei rispettivi ambiti di competenza.

Art. 22 - Termoregolazione e contabilizzazione del calore. Disposizioni ai sensi del dLgs 102/2014

1. A seguito della installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e/o di termoregolazione è richiesto l'adeguamento del libretto d'impianto in particolare delle schede 5 e 6. Tale operazione deve essere effettuata a cura del responsabile dell'impianto, se questi corrisponde al terzo responsabile o all'amministratore di condominio e a cura dell'installatore dell'impianto o del sistema di termoregolazione e contabilizzazione in altri casi. Nel caso sia attestata l'impossibilità tecnica dell'intervento o l'inefficienza dell'installazione rispetto ai risparmi energetici potenziali, le schede di cui sopra devono riportare sinteticamente le motivazioni di impossibilità/inefficienza ed i riferimenti del tecnico abilitato che le ha sottoscritte. La relativa relazione tecnica dettagliata deve essere allegata al libretto d'impianto. Nel caso di rifiuto all'installazione da parte di singoli utenti dell'impianto, occorre indicare nelle note della scheda 5 del libretto d'impianto le unità immobiliari in cui è stata impedita l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.
2. L'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve essere eseguita in conformità alle norme di buona tecnica, da imprese in possesso dei requisiti previsti dal dM 37/2008. Tale installazione, se effettuata senza modificare o sostituire componenti del sistema di distribuzione, ma intervenendo solo sui terminali scaldanti con l'installazione di detentori idonei e ripartitori, può avvenire anche senza la preventiva predisposizione del progetto ex. art.5 dM 37/2008.
3. Il tecnico che ha effettuato l'installazione deve consegnare al responsabile dell'impianto una relazione descrittiva del sistema di termoregolazione e contabilizzazione installato e le modalità di utilizzo del sistema per i singoli utenti.
4. Il Soggetto Esecutore provvede agli accertamenti ed alle ispezioni anche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore per la verifica dell'ottemperanza alle disposizioni in tema di cui all'art.9 del dLgs 102/2014 ed irrogano le relative sanzioni di cui all'*articolo 25 comma 15 del presente regolamento*.
5. Tali ispezioni comporteranno la visita dell'ispettore anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Il controllo sarà di tipo visivo e documentale e potrà essere effettuata anche non contemporaneamente alle ispezioni tradizionali sull'efficienza dell'impianto.
6. E' facoltà del Soggetto Esecutore procedere alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l'esistenza delle condizioni per le quali è prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Art. 23 - Disposizioni particolari per gli impianti solari termici

1. Al fine di censire nel dettaglio il parco regionale di impianti solari termici, i proprietari di impianti solari termici, anche quando non sono inquadrabili quali impianti termici secondo la definizione di cui all'*allegato 1*, provvedono alla redazione del libretto d'impianto per le parti inerenti tale tipologia impiantistica ed alla sua registrazione nel CURITSar.

Art. 24 - Informazione

1. Il Soggetto Esecutore provvede ad informare gli utenti e gli addetti del settore e a diffondere le presenti disposizioni tramite forme di pubblicità e utilizzando il sito istituzionale <https://www.cittametropolitanacagliari.it/>

Art. 25 - Sanzioni

Nel territorio della Sardegna si applica il sistema sanzionatorio previsto dalle norme nazionali vigenti e specificatamente:

1. Ai sensi dell'art.15 dLgs 192/2005:

- a) il responsabile dell'impianto, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'art.7 c.1 del dLgs 192/2005 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro;
 - b) il manutentore, che non provveda a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'art.7 c.1 del dLgs 192/2005 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il Soggetto Esecutore che applica la sanzione deve darne comunicazione alla CCIA di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
2. Ai sensi dell'art.288 c.1 del dLgs 152/2006 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 2582 euro:
- a) l'installatore che non redige o redige in modo incompleto l'*allegato 20 del presente regolamento* previsto dall'art.284 c.1 del dLgs 152/2006 , o non lo mette a disposizione del responsabile dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa e' trasmessa ai sensi del dM 37/2008;
 - b) il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell'impianto l'*allegato 20 del presente regolamento* nei termini prescritti;
 - c) il responsabile dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'*allegato 20 del presente regolamento* previsto dall'art.284 c.2 del dLgs 152/2006 o non lo trasmette al Soggetto Esecutore nei termini prescritti.
3. Ai sensi dell'art.288 c.1-bis del dLgs 152/2006 e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 2582 euro, il responsabile dell'impianto in caso di esercizio di medi impianti termici civili in assenza di iscrizione nel registro come disposto dall'art.284 c.2-quater del dLgs 152/2006.
4. Ai sensi dell'art.288 c.2 del dLgs 152/2006 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 2582 euro, in caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art.285 del dLgs 152/2006:
- a) il produttore;
 - b) il produttore e l'installatore se manca l'attestazione prevista all'art.282 del dLgs 152/2006, nei casi soggetti all'art.284 c.1 del dLgs 152/2006;
 - c) il responsabile dell'impianto, nei casi soggetti all'art.284 c.2 del dLgs 152/2006.
5. Ai sensi dell'art.288 c.3 del dLgs 152/2006, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 2582 euro, nel caso in cui un impianto termico civile non rispetti i valori limite di emissione di cui all'art.286 c.1 del dLgs 152/2006:
- a) il produttore e l'installatore se mancano la attestazione o le istruzioni previste dall'art.282 del dLgs 152/2006;
 - b) il produttore se sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall'art.282 del dLgs 152/2006 e se dal libretto d'impianto risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del dLgs 152/2006 e dal dPR 59/2009 purché non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto;
 - c) il responsabile dell'impianto se sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall'art.282 e se dal libretto d'impianto non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o e' stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto.
6. Ai sensi dell'art.288 c.3-bis del dLgs 152/2006, il responsabile dell'impianto e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 2582 euro, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione o di ripristino di conformità' previsti dall'art.286 c.2-bis, del dLgs 152/2006.
7. Ai sensi dell'art.288 c.4 del dLgs 152/2006, il responsabile dell'impianto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 2582 euro se non effettua il controllo delle emissioni ai sensi dell'art.286 c.2 del dLgs 152/2006, o non allega al libretto d'impianto i dati ivi previsti o i dati previsti all'art.286 c.2-ter del dLgs 152/2006.
8. Ai sensi dell'art.288 c.5 del dLgs 152/2006, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai *commi precedenti del presente regolamento*, della procedura prevista all'art.286 c.2-bis del dLgs

152/2006 e delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, il Soggetto Esecutore, ove accerti che l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui all'art.285 del dLgs 152/2006 o i valori limite di emissione di cui all'art.286 del dLgs 152/2006 o quanto disposto dall'art.293 del dLgs 152/2006, impone, con proprio provvedimento, al contravventore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato. In caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall'autorità competente si applica l'articolo 650 del codice penale.

9. Ai sensi dell'art.288 c.7 del dLgs 152/2006, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15 euro a 46 euro chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232 kW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'art.287 del dLgs 152/2006.
10. Ai sensi dell'art.288 c.6 del dLgs 152/2006, all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, ai sensi degli art.17 e seguenti della L. 689/1981, provvede l'autorità competente.
11. Ai sensi dell'art.288 c.8 del dLgs 152/2006, i controlli relativi al rispetto del *presente regolamento* sono effettuati dal Soggetto Esecutore in occasione degli accertamenti e delle ispezioni.
12. Il responsabile dell'impianto fornisce al Soggetto Esecutore la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all'accertamento.
13. Gli atti allegati al libretto d'impianto, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni civili successivi. Tali atti sono messi senza indebito ritardo a disposizione del Soggetto Esecutore che ne richieda l'acquisizione. Il Soggetto Esecutore richiede l'acquisizione degli atti ai fini di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.
14. Nello svolgimento delle ispezioni/accertamenti da parte del Soggetto Esecutore, le infrazioni sanzionate dall'art.15 del dM 37/2008, verranno segnalate alla CCIA territoriale per i provvedimenti di competenza.
15. In funzione delle competenze dell'autorità competente, delegate dalla Regione Autonoma della Sardegna, le inadempienze all'art.9 del dLgs 102/2014, sono sanzionate con le modalità previste ai sensi dell'art.16 c.14 del medesimo decreto.

Art. 26 - Allegati

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente regolamento gli allegati. Si è mantenuta la numerazione degli allegati contenuti nelle linee guida regionali approvate con dGR 58/10 del 2018. Alcuni allegati non sono stati inseriti nel presente regolamento in quanto non utili all'esercizio delle funzioni dell'autorità competente.

ALLEGATI

Allegato 1 - Principali riferimenti legislativi e normativi

Allegato 2 – Definizioni

Allegato 3 – dPR 74/2013

Allegato 5 - Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW

Allegato 7 - Periodi di accensione in base ai gradi giorno e alla zona climatica della località

Allegato 9 - Costo dei Segni identificativi

Allegato 10 - Costo delle ispezioni in campo con addebito

Allegato 11 - Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico

Allegato 12 - Comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile

Allegato 13 - Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio

Allegato 14 - Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

Allegato 15 - Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

Allegato 16 - Comunicazione sostituzione del generatore di calore

Allegato 17 – Dichiarazione:(articolo 7, d.lgs. 192/2005 e s.m.i. e articolo 7, d.p.r. 74/2013 e s.m.i.)

A frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose per impianti termici con generatore di calore a fiamma

B - frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose per impianti termici con macchine frigorifere/pompe di calore

C - frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose per impianti termici costituiti da cogeneratori/trigeneratori

D - frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose per scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento/teleraffrescamento

Allegato 18 - Dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM)

Allegato 19 - Modello targa impianto

Allegato 20 - Dichiarazione ai sensi dell'art. 284 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Allegato 21 - Elementi minimi registrazione medi impianti termici civili

Allegato 22 – Memorandum ENEA responsabile dell'impianto

ALLEGATO 1

Principali riferimenti legislativi e normativi

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971).
- LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 90/2103.
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10).
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149.
- D.M. 1-12-1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione). pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33.

- DECRETO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 103 del 04 Maggio 1996.
- D.M. 17 marzo 2003 (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2003, n. 86.
- DECRETO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 116 del 20 Maggio 2005.
- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.
- DECRETO 22 novembre 2012 (Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 25 gennaio 2013.
- D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n: 74/2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014.
- Raccolta R 2009 - Raccolta R Edizione 2009 - Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75.
- Norma numero : UNI 10389-1:2009 : Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso.

ALLEGATO 2**Definizioni**

1. **accertamento:** l'insieme delle attività, svolte dagli incaricati, di controllo pubblico diretto ad accertare in via documentale o attraverso il sistema informativo del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti.
2. **apparecchio di riscaldamento localizzato:** generatore di energia termica non collegato ad un sistema di distribuzione del calore, come (a titolo esemplificativo) un caminetto, una stufa, una cucina economica.
3. **apparecchio fisso:** generatore di energia termica per il cui corretto funzionamento è necessaria l'installazione su un supporto che ne assicuri l'immobilità. Per gli apparecchi a combustione, è necessario il collegamento a un sistema fisso di evacuazione dei fumi.
4. **autorità competente:** l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici di cui all'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 74 secondo quanto disposto dalla L.R. 9/2006 come modificata dalla L.R. 2/2016.
5. **biomassa legnosa:** i materiali identificati nella Parte II, Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell'Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
6. **caminetto aperto:** focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa.
7. **caminetto chiuso:** focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa.
8. **Catasto Unico Regionale Impianti Termici Sardegna o CURITS:** catasto reso disponibile su web dalla Regione Autonoma della Sardegna al servizio di cittadini, operatori del settore e autorità competenti per le attività di ispezione sugli impianti termici, finalizzato alla diffusione di informazioni ed all'adempimento degli obblighi individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore.
9. **categoria di edificio:** la classificazione in base alla destinazione d'uso così come indicato all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii..
10. **climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa.
11. **climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti.
12. **codice univoco dell'impianto termico:** il codice numerico o alfanumerico che identifica in modo inequivocabile un impianto termico. Tale codice è riportato sulla targa dell'impianto termico e su tutta la documentazione relativa all'impianto stesso.

-
- 13. coefficiente di prestazione (COP):** il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica.
- 14. coefficiente di prestazione termico (COPT):** il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica assorbita di una pompa di calore ad assorbimento o adsorbimento alimentata termicamente, ovvero tra la potenza termica utile e la potenza termica del combustibile utilizzato dal motore primo che aziona una pompa di calore a compressione.
- 15. cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011.
- 16. collaudo di un impianto termico:** la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e della prova di tenuta dell'impianto, laddove previsti.
- 17. combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
- 18. conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di *conduzione* di un *impianto termico*;
- 19. conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento *dell'impianto termico*, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
- 20. contabilizzazione del calore:** la determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull'utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione del calore è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi.
- 21. contratto servizio energia:** è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.
- 22. controllo:** verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un *impianto termico* eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di *manutenzione* e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
- 23. cucina economica:** una stufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.
- 24. diagnosi energetica:** la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto

industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.

25. **dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM):** il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, da consegnare al responsabile dell'impianto termico e da trasmettere all'Autorità competente a conclusione degli interventi di manutenzione di cui all'articolo 7 del D.P.R. 74/2013.
26. **edificio:** è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero fabbricato e relativi impianti ovvero a parti di fabbricato e relativi impianti, progettate o ristrutturare per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.
27. **edificio di nuova costruzione:** un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo.
28. **efficienza globale media stagionale dell'impianto termico o fattore di utilizzo dell'energia primaria:** il rapporto tra il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione e/o la produzione di acqua calda per usi sanitari e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari.
29. **esercizio:** attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la *conduzione*, la *manutenzione* e il *controllo*, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto.
30. **fattore di utilizzazione del gas (GUE):** il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica al focolare di una pompa di calore a gas.
31. **fluido termovettore:** fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno.
32. **generatore di calore o caldaia:** è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla *combustione* o dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, ecc.) anche con il contributo di fonti energetiche rinnovabili.
33. **gradi giorno di una località:** è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.

-
- 34. impianto termico:** impianto tecnologico destinato ai servizi di *climatizzazione invernale o estiva* degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli *impianti termici* gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati *impianti termici* apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli *impianti termici* quando la somma delle *potenze nominali del focolare* degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati *impianti termici* i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
- 35. impianto termico centralizzato:** un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari.
- 36. impianto termico civile:** impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici esanitari.
- 37. impianto termico di nuova installazione** è un *impianto termico* installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di *impianto termico*.
- 38. Impianto termico disattivato:** un impianto termico privo di parti essenziali (a titolo d'esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare. Tale impianto non risulta soggetto agli obblighi previsti dal D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura di combustibile al generatore di calore.
- 39. impianto termico individuale:** un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare.
- 40. indice di efficienza energetica (EER):** il coefficiente di prestazione di una macchina frigorifera in condizioni di riferimento, calcolato come rapporto tra la potenza frigorifera resa e la potenza elettrica assorbita da una macchina frigorifera.
- 41. ispettore:** la persona fisica incaricata dall'Autorità competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui individualmente sia garantita la qualificazione e l'indipendenza. L'ispettore può operare come parte di un organismo esterno incaricato dall'Autorità competente.
- 42. ispezioni sugli impianti termici:** interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

-
- 43. locale tecnico:** ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al *responsabile dell'impianto* o al soggetto delegato.
- 44. macchina frigorifera:** nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- 45. manutenzione:** insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
- 46. manutenzione ordinaria dell'impianto termico:** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.
- 47. manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.
- 48. miglioramento dell'efficienza energetica:** un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali ed economici.
- 49. Occupante:** è chiunque, pur non essendone *proprietario*, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici.
- 50. organismo esterno:** è un soggetto individuato *dall'autorità competente* per la realizzazione del sistema delle *ispezioni* e degli *accertamenti* che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.
- 51. periodo di riscaldamento:** il periodo annuale di esercizio dell'impianto termico previsto in base alle zone climatiche dall'articolo 4 comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.
- 52. personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore)** è personale esperto incaricato dalle *autorità competenti* per l'effettuazione di *accertamenti* e *ispezioni sugli impianti termici*, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, *l'ispettore* può operare come parte *dell'organismo esterno* con cui *l'autorità competente* stipula un'apposita convenzione.
- 53. pompa di calore** è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata.

-
54. **potenza termica convenzionale di un generatore di calore:** è la *potenza termica del focolare* diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW.
55. **potenza termica del focolare di un generatore di calore:** è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.
56. **potenza termica utile nominale:** *potenza termica utile* a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il *generatore di calore* può fornire in condizioni nominali di riferimento.
57. **potenza termica utile di un generatore di calore** è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW.
58. **Produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari:** la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze e/o a uso pubblico.
59. **proprietario dell'impianto termico** è il soggetto che, in tutto o in parte, è *proprietario dell'impianto termico*; nel caso di edifici dotati di *impianti termici* centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del *proprietario* dalle presenti linee guida sono da intendersi riferiti agli amministratori.
60. **rapporto di controllo di efficienza energetica** (o rapporto di controllo tecnico): è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale *manutenzione* di un *impianto termico* che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.
61. **rapporto di prova** è il documento che *l'ispettore* deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione, i modelli di rapporti di prova distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 8.
62. **rendimento di combustione** o **rendimento termico convenzionale** di un *generatore di calore* è il rapporto tra la *potenza termica convenzionale* e la *potenza termica del focolare*;
63. **rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico:** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la *climatizzazione invernale* e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti.
64. **rendimento di produzione medio stagionale** è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia

elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti.

- 65. rendimento termico utile di un generatore di calore:** è il rapporto tra la *potenza termica utile* e la *potenza termica del focolare*.
- 66. responsabile dell'impianto termico:** *l'occupante*, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il *proprietario*, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di *impianti termici* centralizzati amministrati in condominio; il *proprietario* o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il *terzo responsabile* nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013.
- 67. ristrutturazione di un impianto termico:** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
- 68. scaldacqua unifamiliare:** l'apparecchio utilizzato per scaldare l'acqua per usi igienici e sanitari, in ambito residenziale o assimilato, a servizio di una unità immobiliare.
- 69. scheda identificativa dell'impianto:** è la scheda presente nei libretti di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che va inviata all'autorità competente a cura dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1 del D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii..
- 70. Servizi energetici degli edifici:**
- a) *climatizzazione invernale*: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 - b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 - c) *climatizzazione estiva*: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 - d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio.
- 71. sostituzione di un generatore di calore:** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze.
- 72. sottosistema di generazione:** apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
- a) prodotto dalla *combustione*;

- b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
- c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
- d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore.

- 73. stagione termica:** per convenzione si stabilisce che l'inizio della stagione termica è il 1 agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell'anno successivo; si precisa che detta definizione non va a modificare il periodo di riscaldamento annuale.
- 74. stufa:** l'apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all'aria dell'ambiente per scambio diretto.
- 75. targa dell'impianto:** il supporto su cui è riportato il codice identificativo univoco dell'impianto termico, da apporre sul generatore di calore o nei pressi della centrale termica.
- 76. targatura degli impianti:** l'operazione che consente all'Autorità competente di procedere all'assegnazione di un codice identificativo univoco per il singolo impianto.
- 77. tecnico abilitato:** un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, degli agronomi e forestali ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste.
- 78. teleriscaldamento o teleraffrescamento:** distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria.
- 79. temperatura dell'aria in un ambiente:** la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all'atto dell'effettuazione della misura.
- 80. termocamino:** un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa e che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata.
- 81. termocucina:** una termostufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.
- 82. termoregolazione:** il sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
- 83. termostufa:** un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata.
- 84. terzo responsabile dell'impianto termico:** l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della *manutenzione* e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

- 85. unità cogenerativa:** unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011.
- 86. unità di micro-cogenerazione:** unità di *cogenerazione* con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
- 87. unità immobiliare:** parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente.
- 88. valori nominali delle potenze e dei rendimenti:** i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

ALLEGATO 3

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74
(G.U. 27 giugno 2013 n. 149)

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Vista la direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della citata direttiva 2002/91/Ce, di seguito denominato "decreto legislativo" ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), concernente l'adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica;

Visto l'articolo 7, del citato decreto legislativo che disciplina l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;

Visto l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo che, fermo restando il rispetto della clausola di cedevolezza di cui all'articolo 17, assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo che disciplina in via transitoria l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento del consumo d'energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, concernente la definizione dei criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda

per usi igienici sanitari, in attuazione del citato articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, recante attuazione della direttiva 2006/32/Ce concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, nonché abrogazione della direttiva 93/76/Ce e, in particolare, l'articolo 4 che individua le funzioni attribuite all'Unità per l'efficienza energetica istituita presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea); Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (Enea);

Sentito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (Cncu);

Considerato che l'emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e in particolare dell'articolo 9, e che, in proposito, la Commissione europea, il 18 ottobre 2006, ha avviato nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 258 del Tfu, la procedura di infrazione 2006/2378 e che, il 19 luglio 2012, è stato presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea con richiesta di condanna dell'Italia per attuazione incompleta e non conforme della citata direttiva 2002/91/Ce;

Considerato che, in relazione alla disciplina delle ispezioni degli impianti per la climatizzazione estiva, la cui assenza nell'ordinamento italiano è stata rilevata dalla Commissione europea, risulta opportuno, ai fini gestionali e di contenimento dei costi per gli utenti finali, integrare le operazioni di manutenzione, esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti dagli impianti termici installati negli edifici;

Considerato che l'articolo 8 della direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustibili gassosi, liquidi o solidi non rinnovabili, fornisce indicazioni sulle potenze utili significative delle caldaie da sottoporre a ispezione e sulla frequenza delle medesime;

Considerato che l'articolo 9 della direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche sui sistemi di condizionamento d'aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW;

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 settembre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**Emana
il seguente regolamento:**

Articolo 1

Ambito di intervento e finalità

1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: "decreto legislativo".

2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano all'edilizia pubblica e privata.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'allegato A del decreto legislativo.

Articolo 3

Valori massimi della temperatura ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

- a) 18°C +2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) 20°C +2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C -2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le Autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustificano temperature diverse di detti valori.

5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Articolo 4

Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del presente decreto.

2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

- a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
- b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
- c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- f) Zona F: nessuna limitazione.

3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

- a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;

f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:

a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;

b) le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico;

c) il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).

Articolo 5

Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

2. I Sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

Articolo 6

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto,

che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato:

- a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
- c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.

6. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del Codice civile.

7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in Ati o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia

fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione Uni En Iso 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

Articolo 7

Controllo e manutenzione degli impianti termici

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative Uni e Cei per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

- a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

Articolo 8

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

- a) il sottosistema di generazione come definito nell'allegato A del decreto legislativo;
- b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'allegato A del presente decreto.

3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:

- a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.

5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo.

6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche Uni in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del presente decreto.

7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'Autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.

8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e).

9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

10. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

Articolo 9

Ispezioni sugli impianti termici

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le Autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5.

4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

5. In caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato C del presente decreto.

6. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, l'Unità tecnica per l'efficienza energetica dell'Enea (Enea-Utee) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle Autorità competenti e agli organismi esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attività di formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presente articolo.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.

8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;

b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'allegato B del presente decreto.

10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo.

Articolo 10

Competenze delle Regioni e delle Province autonome

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni del presente decreto si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

2. Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/Ce e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile.

3. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono:

a) individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, anche:

- 1) ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
- 2) fissando requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici, migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente decreto;
- 3) differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5;

b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;

c) assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, provvedono a:

- a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;
- b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;
- c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
- d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

5. Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/Ce in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, provvedono ad adeguare le disposizioni adottate alle previsioni del presente decreto.

Articolo 11

Sanzioni

1. In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.

Articolo 12

Abrogazioni

1. È abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
2. Sono abrogati l'allegato I ed i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:

- a) **articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;**
- b) articolo 9;
- c) articolo 10;
- d) articolo 11, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17.

Articolo 13
Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2013.

Allegato A
(articolo 8, commi 1, 2 e 5)
(Omissis)

Allegato B
(articolo 8, commi 6, 7 e 8)

Valori minimi consentiti del rendimento di combustione

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87 + 1,5 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a gas a condensazione	dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	dall'8 ottobre 2005	$87 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$80 + 2 \text{ Log Pn}$
log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW. Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.		

Allegato C

Requisiti minimi, professionali e di indipendenza, degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici

1. Per "organismo esterno", ai fini del presente decreto, si intende un soggetto individuato dalla Regione o Provincia autonoma, in eventuale coordinamento con gli Enti locali, per la realizzazione del sistema delle ispezioni.
2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo estero e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti.
3. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono avere partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
4. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.
5. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica.
6. L'organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti.
7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i requisiti seguenti:
 - a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'articolo 4, comma 1, Dm 37/2008, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
 - b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
 - c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.
8. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.
9. Se l'organismo esterno è una impresa privata o un libero professionista deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.
10. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.
11. Le Regioni e le Province autonome, dopo eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso enti e organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.

ALLEGATO 5

Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile (1) [kW]	Cadenza controlli efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4

P - Potenza termica utile
 P_{el} - Potenza elettrica nominale.

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

ALLEGATO 7**Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località**

Gradi Giorno	Zona climatica	Periodo di accensione	Ore al giorno di accensione
Fino a 600	A	Dal 1 dicembre al 15 marzo	6 ore giornaliere
Da 601 a 900	B	Dal 1 dicembre al 31 marzo	8 ore giornaliere
Da 901 a 1400	C	Dal 15 novembre al 31 marzo	10 ore giornaliere
Da 1401 a 2100	D	Dal 1 novembre al 15 aprile	12 ore giornaliere
Da 2101 a 3000	E	Dal 15 ottobre al 15 aprile	14 ore giornaliere
Oltre 3000	F	Nessuna limitazione	Nessuna limitazione

ALLEGATO 9

Costo dei Segni identificativi

Generatori di calore a fiamma

Potenza utile nominale complessiva dell'impianto	Contributo (€)
(kW)	(€)
Fino a 100	14,00
Da 101 a 200	56,00
Da 201 a 300	98,00
Superiori a 300	140,00

Altre tipologie d'impianto

Tipologia impianto	Contributo (€)
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW	14,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	56,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento	14,00
Impianti cogenerativi	56,00

ALLEGATO 10

Costo delle ispezioni in campo con addebito

Generatori di calore a fiamma

Potenza al focolare nominale complessiva dell'impianto	Importo (IVA compresa)
(kW)	(€)
Fino a 35	80,00
da 35,1 a 116	110,00
da 116,1 a 350	180,00
superiore a 350	250,00

Altre tipologie d'impianto

Tipologia impianto	Importo in € (IVA compresa) (€)
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW	14,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	56,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento	14,00
Impianti cogenerativi	56,00

L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 30,00 (IVA compresa)

ALLEGATO 11

Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico

(La dichiarazione deve essere effettuata dal nuovo Responsabile dell'impianto termico)

Al (nome del soggetto esecutore)

.....

Autorità competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio.....

Via

Città

Oggetto: Comunicazione cambio nominativo del Responsabile dell'impianto termico

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

Telefono Cellulare Fax

E-mail

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Di essere il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico:

Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di Provincia

....

Di potenza termica utile nominale complessiva pari a kW

Dalla data del

In qualità di:

Proprietario Cod. Fisc. P. IVA

Occupante Cod. Fisc. P. IVA

Precedente responsabile dell'impianto termico:

(nome e cognome o ragione sociale)

.....

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Nominativo del fornitore di energia

.....

Data

Firma

Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante

di non essere fornitore di energia dell' impianto
contratto di servizio energia

di essere fornitore di energia dell'impianto con

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

Ragione Sociale della Ditta

Nome e Cognome del legale rappresentante

Indirizzo

Telefono Cellulare Fax

E-mail

A cura del Committente dell'incarico di Terzo Responsabile:

Nominativo del fornitore di energia:

.....

Nome e Cognome / Ragione sociale del committente

.....

Firma del Committente*

* Nelle comunicazioni di fine responsabilità la firma del committente è obbligatoria solo in caso di revoca, mentre è facoltativa in caso di scadenza naturale o dimissioni.

ALLEGATO 13

Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio

Al (nome del soggetto esecutore)

.....

Autorità Competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione di assunzione del ruolo di responsabile per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici in qualità di amministratore di condominio (art. 7 D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.).

Il/La sottoscritto/a

In qualità di P. IVA

COMUNICA

di aver assunto l'incarico di Amministratore del Condominio:

di non essere più Amministratore del Condominio:

Sito in (.....) Via n.

Dalla data del

di essere responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di:

di non essere più responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di:

riscaldamento ambienti

produzione di acqua calda sanitaria

condizionamento estivo

Catasto impianti/codice

.....

Sito in via Comune di Provincia

....

Di proprietà di

Di potenza termica nominale utile complessiva pari a..... kW.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

Ragione Sociale della Ditta

Nome e Cognome del legale rappresentante

Indirizzo

Telefono Cellulare Fax

E-mail

Nominativo del fornitore di energia
.....

Nominativo dell'eventuale Terzo Responsabile
.....

ALLEGATO 14

Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

Al (nome del soggetto esecutore)

.....

Autorità Competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione disattivazione generatore / impianto termico

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc.

Proprietario Cod. Fisc.

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA

.....

Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

.....

Sito in via Comune di Provincia

....

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra

oppure

Che il Generatore¹ n°..... Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

¹ Da intendersi anche, se del caso, come macchina componente del sottosistema di generazione.

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola
dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto
di cui sopra

è stato disattivato / sono stati disattivati in data con le seguenti modalità:

.....
.....

Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto risulta essere di
..... kW.

*Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.*

ALLEGA:

Fotocopia del documento di identità, in corso di validità;

Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato

Oppure

Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a piombare il contatore

Firma

ALLEGATO 15

Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

Al (nome del soggetto esecutore)

.....

Autorità Competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc.

Proprietario Cod. Fisc.

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA

.....

Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

.....

Sito in via Comune di Provincia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra risultato affetto da anomalie riscontrate in seguito all'ispezione avvenuta in data

.....N°

è stato dal sottoscritto adeguato in data tramite intervento di manutenzione che ha riguardato:

.....

.....

.....

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

ALLEGATI:

Fotocopia del documento di identità, in corso di validità

Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato

Oppure

Dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del D.P.R. 37/08

ALLEGATO 16

Comunicazione sostituzione del generatore di calore

Al (nome del soggetto esecutore)

.....

Autorità Competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione sostituzione del generatore di calore

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc.

Proprietario Cod. Fisc.

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA

.....

Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

.....

Sito in via Comune di Provincia

....

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che il generatore dell'impianto di cui sopra

oppure

Che il Generatore n°Costruttore Modello Matricola

dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola

dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola

dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola
dell'impianto di cui sopra

Sarà /saranno sostituito/i entro i termini previsti dal D.P.R. 74/2013 in quanto risulta impossibile ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B dello stesso Decreto.

A sostituzione avvenuta, sarà cura del Responsabile dell'impianto inviare a questa/o Autorità/Organismo la nuova scheda identificativa dell'impianto.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità

ALLEGATO 17A

DICHIARAZIONE

FREQUENZA ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLE COSE PER
IMPIANTI TERMICI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA

(Articolo 7, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e articolo 7, D.P.R. 74/2013 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a

In qualità di Legale rappresentante Responsabile tecnico Tecnico specializzato

della ditta P. IVA

con sede sita in via

Comune..... Provincia

Telefono Fax E-mail

Iscritta alla CCIAA di al numero

abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere:

a) c) e) dell'articolo 1 del D.M. 37/08

In qualità di: Installatore Manutentore

Dell'impianto termico adibito a: riscaldamento ambienti produzione di acqua calda sanitaria

Catasto impianti/codice

sito in via

Comune..... Provincia

Di potenza termica nominale utile complessiva pari a..... kW n° gruppi termici presenti

Combustibile: GPL Gas naturale Gasolio Altro:

Nominativo del fornitore di energia:

Responsabile dell'impianto: cognome..... nome

ragione sociale

in qualità di: Occupante Proprietario Amministratore Terzo responsabile

VISTI

la documentazione tecnica rilasciata dal progettista dell'impianto;

le istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice;

i manuali tecnici di uso e manutenzione elaborati dal costruttore degli apparecchi e componenti;

i regolamenti locali

le norme UNI e CEI applicabili per lo specifico elemento o tipo di apparecchio/dispositivo

altro:

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 7, del D.Lgs. 192/2005 s.s.m.i. e dal comma 4, articolo 7, del D.P.R. 74/2103 e s.m.i., nell'ambito della propria responsabilità

DICHIARA

Al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose, devono essere necessariamente effettuate le operazioni di controllo e manutenzione specificate nell'elenco riportato nella presente dichiarazione con la frequenza all'uso indicata.

La presente dichiarazione, completa dell'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione e delle frequenze con cui quest'ultime debbono essere effettuate, viene consegnata al Responsabile di Impianto ed allegata al Libretto d'Impianto del quale diviene parte integrante.

ELENCO E FREQUENZA DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

Gruppo Termico:GT	Data di installazione:.....	Pot. termica nominale utile:..... kW
Fabbricante:.....	Modello:.....	Matricola:.....
OPERAZIONE		FREQUENZA

Note: le operazioni di manutenzione e la loro frequenza debbono essere riferite anche a tutte le apparecchiature collegate al gruppo termico

Gruppo Termico:GT	Data di installazione:.....	Pot. termica nominale utile:..... kW
Fabbricante:.....	Modello:.....	Matricola:.....
OPERAZIONE		FREQUENZA

Note: le operazioni di manutenzione e la loro frequenza debbono essere riferite anche a tutte le apparecchiature collegate al gruppo termico

Data

Firma del Legale Rappresentante o del Tecnico e timbro della ditta

Firma del Responsabile dell'impianto (per presa visione)

ALLEGATO 17B

DICHIARAZIONE

FREQUENZA ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLE COSE PER IMPIANTI TERMICI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE
(Articolo 7, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e articolo 7, D.P.R. 74/2013 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a

In qualità di Legale rappresentante Responsabile tecnico Tecnico specializzato

dell'azienda P. IVA

con sede sita in via

Comune..... Provincia

Telefono.....Fax.....E-mail

Iscritta alla CCIAA di al numero

abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere:

a) c) e) dell'articolo 1 del D.M. 37/08

In qualità di: Installatore Manutentore

Dell'impianto termico adibito a: raffrescamento estivo riscaldamento ambienti produzione acqua calda sanitaria

Catastoimpianti/codice

sito in via

Comune..... Provincia

Della potenza frigorifera nominale complessiva in raffrescamento pari a..... kW

Della potenza termica nominale complessiva in riscaldamento pari a..... kW

n° Gruppi frigo/PDC presenti

Nominativo del fornitore di energia:

Responsabile dell'impianto: cognome..... nome

ragione sociale

in qualità di: Occupante Proprietario Amministratore Terzo responsabile

VISTI

la documentazione tecnica rilasciata dal progettista dell'impianto;

le istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice;

i manuali tecnici di uso e manutenzione elaborati dal costruttore degli apparecchi e componenti;

i regolamenti locali

le norme UNI e CEI applicabili per lo specifico elemento o tipo di apparecchio/dispositivo

altro:

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 7, del D.Lgs. 192/2005 s s.m.i. e dal comma 4, articolo 7, del D.P.R. 74/2103 e s.m.i., nell'ambito della propria responsabilità

DICHIARA

Al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose, devono essere necessariamente effettuate le operazioni di controllo e manutenzione specificate nell'elenco riportato nella presente dichiarazione con la frequenza all'uopo indicata.

La presente dichiarazione, completa dell'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione e delle frequenze con cui quest'ultime debbono essere effettuate, viene consegnata al Responsabile di Impianto ed allegata al Libretto d'Impianto del quale diviene parte integrante.

ELENCO E FREQUENZA DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

Gruppo Frigo/PDC: GF	Data di installazione:.....	Fluido frigorifero:.....
Fabbricante:	Modello:.....	Matricola:
Ad assorbimento: recupero calore fiamma diretta combust.:		A compressione motore elettrico/ endotermico
Potenza frigorifera nominale in raffreddamento: kW Potenza termica nominale in riscaldamento kW		
OPERAZIONE		FREQUENZA

Note: le operazioni di manutenzione e la loro frequenza debbono essere riferite anche a tutte le apparecchiature collegate al gruppo frigo/pdc

Gruppo Frigo/PDC: GF	Data di installazione:.....	Fluido frigorifero:.....
Fabbricante:	Modello:.....	Matricola:
Ad assorbimento: recupero calore fiamma diretta combust.:		A compressione motore elettrico/ endotermico
Potenza frigorifera nominale in raffreddamento: kW Potenza termica nominale in riscaldamento kW		
OPERAZIONE		FREQUENZA

Note: le operazioni di manutenzione e la loro frequenza debbono essere riferite anche a tutte le apparecchiature collegate al gruppo frigo/pdc

Data

Firma del Legale Rappresentante o del Tecnico e timbro della ditta

Firma del Responsabile dell'impianto (per presa visione)

ALLEGATO 17C

DICHIARAZIONE

FREQUENZA ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLE COSE PER IMPIANTI TERMICI COSTITUITI DA COGENERATORI/TRIGENERATORI (Articolo 7, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e articolo 7, D.P.R. 74/2013 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a

In qualità di Legale rappresentante Responsabile tecnico Tecnico specializzato

della ditta P. IVA

con sede sita in via

Comune..... Provincia

Telefono Fax E-mail

Iscritta alla CCIAA di al numero

abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere:

a) c) e) dell'articolo 1 del D.M. 37/08

In qualità di: Installatore Manutentore

dell'impianto termico adibito a: raffrescamento estivo riscaldamento ambienti produzione acqua calda sanitaria

Catasto impianti/codice

sito in via

Comune..... Provincia

di potenza termica nominale complessiva (massimo recupero) pari a..... kW n° cogeneratori/trigeneratori presenti

Nominativo del fornitore di energia:

Responsabile dell'impianto: cognome..... nome

ragione sociale

in qualità di: Occupante Proprietario Amministratore Terzo responsabile

VISTI

la documentazione tecnica rilasciata dal progettista dell'impianto;

le istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice;

i manuali tecnici di uso e manutenzione elaborati dal costruttore degli apparecchi e componenti;

i regolamenti locali

le norme UNI e CEI applicabili per lo specifico elemento o tipo di apparecchio/dispositivo

altro:

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 7, del D.Lgs. 192/2005 s s.m.i. e dal comma 4, articolo 7, del D.P.R. 74/2103 e s.m.i., nell'ambito della propria responsabilità

DICHIARA

Al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose, devono essere necessariamente effettuate le operazioni di controllo e manutenzione specificate nell'elenco riportato nella presente dichiarazione con la frequenza all'uso indicata.

La presente dichiarazione, completa dell'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione e delle frequenze con cui quest'ultime debbono essere effettuate, viene consegnata al Responsabile di Impianto ed allegata al Libretto d'Impianto del quale diviene parte integrante.

ELENCO E FREQUENZA DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

Cogeneratore/trigeneratore: CG	Data di installazione:.....	Pot. termica nominale (max recupero):..... ... kW
Fabbricante:.....	Modello:.....	Matricola:.....
OPERAZIONE		FREQUENZA

Note: le operazioni di manutenzione e la loro frequenza debbono essere riferite anche a tutte le apparecchiature collegate al cogeneratore/trigeneratore

Cogeneratore/trigeneratore: CG	Data di installazione:.....	Pot. termica nominale (max recupero): kW
Fabbricante:	Modello:.....	Matricola:.....
OPERAZIONE		FREQUENZA

Data

Firma del Legale Rappresentante o del Tecnico e
timbro della ditta

Firma del Responsabile dell'impianto (per presa
visione)

ALLEGATO 17D

DICHIARAZIONE

FREQUENZA ED ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLE COSE PER SCAMBIATORI DI CALORE DELLA SOTTOSTAZIONE DI TELERISCALDAMENTO/TELERAFFRESCAMENTO
(Articolo 7, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e articolo 7, D.P.R. 74/2013 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a

In qualità di Legale rappresentante Responsabile tecnico Tecnico specializzato
della ditta P. IVA

con sede sita in via

Comune..... Provincia

Telefono Fax E-mail

Iscritta alla CCIAA di al numero

abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere:

a) c) e) dell'articolo 1 del D.M. 37/08
In qualità di: Installatore Manutentore

Dell'impianto termico adibito a: raffrescamento estivo riscaldamento ambienti produzione acqua calda sanitaria

Catasto impianti/codice

sito in via

Comune..... Provincia

di potenza termica nominale complessiva pari a..... kW n° scambiatori presenti

Nominativo del fornitore di energia:

Responsabile dell' impianto: cognome..... nome

ragione sociale

in qualità di: Occupante Proprietario Amministratore Terzo responsabile

VISTI

la documentazione tecnica rilasciata dal progettista dell'impianto;
le istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice;
i manuali tecnici di uso e manutenzione elaborati dal costruttore degli apparecchi e componenti;
i regolamenti locali
le norme UNI e CEI applicabili per lo specifico elemento o tipo di apparecchio/dispositivo
altro:

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 7, del D.Lgs. 192/2005 s s.m.i. e dal comma 4, articolo 7, del D.P.R. 74/2103 e s.m.i., nell'ambito della propria responsabilità

DICHIARA

Al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose, devono essere necessariamente effettuate le operazioni di controllo e manutenzione specificate nell'elenco riportato nella presente dichiarazione con la frequenza all'uopo indicata.

La presente dichiarazione, completa dell'elenco delle operazioni di controllo e manutenzione e delle frequenze con cui quest'ultime debbono essere effettuate, viene consegnata al Responsabile di Impianto ed allegata al Libretto d'Impianto del quale diviene parte integrante.

ELENCO E FREQUENZA DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

Scambiatore: SC	Data di installazione:.....	Pot. termica nominale totale: kW
Fabbricante:.....	Modello:.....	Matricola:
OPERAZIONE		FREQUENZA

Note: le operazioni di manutenzione e la loro frequenza debbono essere riferite anche a tutte le apparecchiature collegate allo scambiatore

Scambiatore: SC	Data di installazione:.....	Pot. termica nominale totale: kW
Fabbricante:.....	Modello:.....	Matricola:
OPERAZIONE		FREQUENZA

Note: le operazioni di manutenzione e la loro frequenza debbono essere riferite anche a tutte le apparecchiature collegate allo scambiatore

Data

Firma del Legale Rappresentante o del Tecnico e timbro della
ditta

Firma del Responsabile dell'impianto (per presa visione)

ALLEGATO 18

Dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM)

Al (nome del soggetto esecutore)
 Autorità Competente
 Organismo esterno
 per i controlli di cui all'articolo 9 del D.Lgs 192/2005
 Ufficio
 Via
 Città

Oggetto: Comunicazione di avvenuta manutenzione

Il/La sottoscritto/a
 Tecnico della dittaP. IVA
 Iscritta alla CCIAA di al numero abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere:
 a) c) e) dell'articolo 1 del D.M. 37/08
 In qualità di: Affidatario della manutenzione Terzo responsabile
In conformità con quanto stabilito dall'articolo 4, commi 4 e 5 e dall'articolo 9, comma 3 della Legge Regionale n. 19 del 20 aprile 2015,

DICHIARA

Di avere effettuato, in data/...../..... le operazioni di controllo e/o manutenzione dell'impianto termico:
 Gruppo termico (GT) Gruppo frigo/pompa di calore (GF) Scambiatore di calore (SC) Cogeneratore/trigeneratore (CG)
 Catasto impianti/codice
 sito in via
 Comune..... Provincia
 Responsabile dell' impianto: cognome..... nome

Ragione sociale
 Il controllo è stato effettuato in seguito a:
 manutenzione programmata sono presenti: Osservazioni Raccomandazioni Prescrizioni
 nuova installazione/ristrutturazione
 riattivazione impianto/generatore

In particolare il controllo ha riguardato i seguenti generatori:

- o Numero: costruttore modello Matricola
 Data dell'ultima manutenzione o della disattivazione:/...../..... Data di installazione/ristrutturazione:/...../.....
 Installatore (ragione sociale)
- o Numero: costruttore modello Matricola
 Data dell'ultima manutenzione o della disattivazione:/...../..... Data di installazione/ristrutturazione:/...../.....
 Installatore (ragione sociale)

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome Cognome

Firma leggibile del tecnico responsabile dell'impianto Firma leggibile, per presa visione, del



AI (nome del soggetto esecutore)	
<input type="checkbox"/> Autorità Competente	
<input type="checkbox"/> Organismo esterno	
per i controlli di cui all'articolo 9 del D.Lgs 192/2005	
Ufficio	
Via	
Città	
Oggetto: Comunicazione di avvenuta manutenzione	
Il/La sottoscritto/a	
Tecnico della ditta P. IVA	
Iscritta alla CCIAA di al numero abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere:	
<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> e) dell'articolo 1 del D.M. 37/08	
In qualità di: <input type="checkbox"/> Affidatario della manutenzione <input type="checkbox"/> Terzo responsabile	
<i>In conformità con quanto stabilito dall'articolo 4, commi 4 e 5 e dall'articolo 9, comma 3 della Legge Regionale n. 19 del 20 aprile 2015,</i>	
DICHIARA	
Di avere effettuato, in data/...../..... le operazioni di controllo e/o manutenzione dell'impianto termico:	
<input type="checkbox"/> Gruppo termico (GT) <input type="checkbox"/> Gruppo frigo/pompa di calore (GF) <input type="checkbox"/> Scambiatore di calore (SC) <input type="checkbox"/> Cogeneratore/trigeneratore (CG)	
Catasto impianti/codice	
sito in via	
Comune..... Provincia	
Responsabile dell'impianto: cognome..... nome	
Ragione sociale	
Il controllo è stato effettuato in seguito a:	
<input type="checkbox"/> manutenzione programmata sono presenti: <input type="checkbox"/> Osservazioni <input type="checkbox"/> Raccomandazioni <input type="checkbox"/> Prescrizioni	
<input type="checkbox"/> nuova installazione/ristrutturazione	
<input type="checkbox"/> riattivazione impianto/generatore	
In particolare il controllo ha riguardato i seguenti generatori:	
<input type="radio"/> Numero: costruttore modello Matricola	
Data dell'ultima manutenzione o della disattivazione:/...../..... Data di installazione/ristrutturazione:/...../.....	
Installatore (ragione sociale)	
<input type="radio"/> Numero: costruttore modello Matricola	
Data dell'ultima manutenzione o della disattivazione:/...../..... Data di installazione/ristrutturazione:/...../.....	
Installatore (ragione sociale)	
<input type="radio"/> Numero: costruttore modello Matricola	
Data dell'ultima manutenzione o della disattivazione:/...../..... Data di installazione/ristrutturazione:/...../.....	
Installatore (ragione sociale)	
<input type="radio"/> Numero: costruttore modello Matricola	
Data dell'ultima manutenzione o della disattivazione:/...../..... Data di installazione/ristrutturazione:/...../.....	
Installatore (ragione sociale)	
Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome Cognome	
Firma leggibile del tecnico Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto	

ALLEGATO 19

Modello targa impianto



Quadro 1: 2,5cm x 2,5cm

Quadro 2: 2,5cm x 12cm

Quadro 3: 2,5cm x 15cm

Quadro 4: 6cm x 16cm

ALLEGATO 20

Dichiarazione ai sensi dell'art. 284 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Autorità Competente

.....

Codice Univoco Impianto.....

Il/La sottoscritto/a

In qualità di

Responsabile dell'esercizio e manutenzione (se impresa registrata al CURITSar riportare ragione sociale, codice iscrizione CURIT e n. iscrizione CCIAA e/o AA)

.....

o

Installatore (se impresa registrata al CURITSar riportare ragione sociale, codice iscrizione CURIT e n. iscrizione CCIAA e/o AA).

.....

Ai sensi dell'art. 284 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

DICHIARA CHE

l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche previste all'art. 285 del D.lgs. 152/2006;

l'impianto è idoneo a rispettare i valori previsti dall'art. 286 del D.lgs. 152/2006;

per assicurare il rispetto dei valori limite previsti all'art. 286 del D.lgs. 152/2006 sono sufficienti le operazioni di controllo e manutenzione ordinarie e straordinarie previste dal D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., oltre quelle indicate per la sostituzione di componenti non correttamente funzionanti o per l'adeguamento dell'impianto alle norme vigenti. Ulteriori interventi possono essere indicati nelle note.

Note

.....

.....

.....

.....

Luogo

Data

Firma dell'installatore
o del responsabile dell'esercizio e della manutenzione

.....

ALLEGATO 21**Elementi minimi in caso di medi impianti termici civili**

Nome e sede legale del responsabile dell'esercizio e della manutenzione	
Sede dell'impianto	
Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies) del dLgs 152/2006;	
Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi	
Potenza termica nominale	
Numero previsto di ore operative	
Data di messa in esercizio o, se tale data non e' nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, sia antecedente al 20 dicembre 2018	

ALLEGATO 22

Memorandum (ENEA)**per il responsabile dell'impianto, il terzo responsabile, il manutentore ed il conduttore dell'impianto termico****1. Responsabile dell'impianto termico**

Il Responsabile dell'impianto termico, è responsabile dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R.;
 - b) demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
 - c) demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012;
 - d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
 - e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
 - f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera precedente;
 - g) acquisire il segno identificativo da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 7, comma 3 e all'art. 15 se non assolto dal manutentore. **Nelle more dell'attivazione del CURITSar, il responsabile dell'impianto potrà ancora acquisire, indipendentemente dai soggetti accreditati sul CURITSar, il segno identificativo;**
 - h) conservare, compilare e sottoscrivere quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto, ed in particolare:
 - la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. 37/08;
 - copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione;
 - copia del rapporto di prova che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell'impianto termico;
 - il libretto di impianto;
 - i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto.
 - i) redigere ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
 - la scheda identificativa dell'impianto;
 - la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico;
 - nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest'ultimo ;
 - j) compilare, firmare ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
 - la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico;
 - la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico;
 - - la comunicazione della sostituzione del generatore di calore;
 - k) consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche previste dai regolamenti delle autorità competenti, firmando per presa visione il rapporto di controllo che l'ispettore compila al termine dei controlli.
- Il responsabile dell'impianto termico può delegare le proprie responsabilità ad un "terzo responsabile" con la disciplina e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013; in questo caso è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile.

2. Terzo responsabile dell'impianto termico

Il Terzo responsabile dell'impianto termico, nominato dall'occupante, o dal proprietario o dal responsabile di condominio con le modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, subentra a quest'ultimi nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto termico; risponde, altresì, del rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario/occupante descritti nelle lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e j) del precedente punto 1.;
- b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica;
- c) predisporre ed inviare al soggetto esecutore entro 10 giorni lavorativi la comunicazione di nomina a terzo responsabile;
- d) comunicare al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico di terzo responsabile;
- e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati debitamente aggiornati.

3. Manutentore

Il Manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell'impianto ad eseguire i controlli e le manutenzioni. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
- b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito nei commi 1., 2. e 3., dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013;
- c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito nei commi 1., 2., 3. e 4., dell'art. 8 del D.P.R. n. 74/2013;
- d) redigere e firmare in tre copie il pertinente rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo (una copia va consegnata al responsabile dell'impianto, una inviata al soggetto esecutore ed una trattenuta per se);
- e) dichiarare esplicitamente ed in forma scritta all'utente/committente e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate.

4. Conduttore

Il Conduttore è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW (art. 287, D.Lgs. 152/06). In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) applicare le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
- b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.